

Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione ex Legge 398/89

(emanato con D.R. n°1104 del 13 dicembre 1999)

Art:1

L'Università degli Studi di Palermo conferisce borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione previste dallo statuto, ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, riservate agli iscritti al primo anno di corso in possesso della cittadinanza italiana.

Art.2

Il Senato Accademico, tenuto conto dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, determina annualmente il numero, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio.

I finanziamenti esterni per borse per la frequenza di scuole di specializzazione, provenienti da donazioni o convenzioni con Enti o privati, qualora abbiano il vincolo della destinazione, affluiranno nell'apposito capitolo del bilancio universitario e competerà al Senato Accademico attribuire alla scuola, come indicato dal finanziatore, le borse di studio in aggiunta a quelle finanziate con fondi ministeriali.

Art.3

L'assegnazione delle borse di studio, nei limiti stabiliti dal precedente articolo, viene effettuata con decreto del Rettore, sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione alle scuole stesse, a favore degli iscritti al primo anno di corso, che si trovino nelle condizioni di reddito stabilite dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva.

A parità di punteggio nella graduatoria di merito, l'ordine di precedenza sarà determinato: a) dalla votazione riportata dal candidato nel voto di laurea; b) dalla votazione riportata dal candidato

negli esami di profitto del corso di laurea attinenti alla specializzazione; c) dalla media dei voti riportati durante il corso degli studi; d) anzianità anagrafica.

In caso di rinuncia degli aventi diritto, prima dell'inizio del corso subentrano altrettanti iscritti in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al presente articolo.

Art.4

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estera, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio, non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Art.5

Agli iscritti collocati utilmente nelle graduatorie verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione delle borse di studio.

Essi dovranno presentare, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti: a) autocertificazione prevista dalla Legge 4/1/1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, accertante il reddito personale lordo, riferito al reddito dell'anno solare precedente a quello in cui viene effettuata l'iscrizione; b) dichiarazione di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo.

L'amministrazione si riserva di accertare d'ufficio la veridicità delle auto-certificazioni di cui alla lettera a), presso i competenti uffici delle imposte dirette.

Art.6

Le borse di studio sono confermate con il passaggio all'anno successivo.

Ai fini della conferma della borsa di studio agli anni successivi i requisiti della regolare iscrizione alla scuola e del superamento degli esami previsti saranno accertati d'ufficio.

Per la conferma del requisito di reddito, finalizzato alla conferma dell'erogazione della borsa, gli interessati dovranno produrre autocertificazione relativa all'anno solare precedente a quello in cui viene effettuata l'iscrizione.

Art.7

Le borse di studio vengono erogate, di norma, in due soluzioni, di cui la prima nel mese di febbraio e la seconda entro trenta giorni dalla data di svolgimento della prova d'esame annuale, dietro presentazione di dichiarazione di regolare frequenza rilasciata dal Direttore della Scuola.

Art.8

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti dal Consiglio della Scuola, pena revoca della concessione della borsa.

Agli iscritti delle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

L'eventuale differimento nell'inizio della frequenza della scuola, ovvero nella prosecuzione dei corsi, concesso dall'Università in connessione all'obbligo degli iscritti a soddisfare gli impegni militari, determina il differimento dell'inizio o della prosecuzione della borsa di studio. Le borse di studio di cui al presente regolamento non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art.9

Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Art.10

Ai dipendenti pubblici che usufruiscono delle borse di studio di cui al presente regolamento é estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476. Il periodo di congedo

straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.